



CITTA' DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino

**ORGANO TECNICO DEL COMUNE DI GIAVENO
AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS**

COMUNE DI VALGIOIE

**PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE PRIMA REVISIONE VIGENTE.
ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DI VARIANTE PARZIALE N.1
AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 5 DELLA L.R.56/77 E S.M.I.**

**PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.,
ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e relativo Allegato I**

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA

Articolo 12 D.Lgs 152/06 e s.m.i

In data **30 settembre 2021 alle ore 16.00**, presso la sala riunioni del Servizio Urbanistica del Comune di Giaveno, in via Francesco Marchini n° 2, piano primo, si è riunito l'Organo Tecnico Comunale composto dai membri designati con delibera di Giunta Comunale n°50 del 08/03/2019 nel modo seguente:

- a) il Responsabile del Servizio Urbanistica, con funzione di Presidente, in possesso di competenze tecnico scientifiche in materia di Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Tutela paesaggistica;
- b) il Responsabile del Servizio Ambiente in possesso di competenze in materia Ambientale;
- c) un funzionario dell'Area Tecnica in possesso di competenze scientifiche all'uopo delegato dal Responsabile dell'Area Tecnica

nelle persone dei signori:

- arch. Tiziana arch. PERINO DUCA, responsabile del Servizio Urbanistica, che assume la funzione di Presidente;
- arch. Silvia ANTONIELLI, Responsabile del Servizio Ambiente;
- arch. Paolo CALIGARIS, Responsabile dell'Area Tecnica;

al fine di esprimere il parere di competenza ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs.152/2006 in merito alla Variante Parziale n°1 al P.R.G.C. vigente del Comune di Valgioie.

Le funzioni di segretario sono svolte dall'arch. Caligaris Paolo.

In apertura dei lavori il Presidente dell'Organo Tecnico ricorda che:

Il Comune di Giaveno si è dotato di Organo Tecnico Comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 13.05.2002 in adempimento a quanto disposto dalla L.R. 40/98 come modificato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 08/03/2019.

Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorità proponente/procedente è identificata nel soggetto che attiva le procedure di redazione e di valutazione del piano (Comune di Valgioie) e ai sensi dello stesso articolo e della D.G.R. n.25-2977/2016, l'autorità competente per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. è identificata nell'Amministrazione cui compete l'approvazione del piano (Comune di Valgioie) e tale funzione può essere assicurata tramite l'Organo Tecnico del Comune di Giaveno, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/1998, a seguito della richiesta di supporto prot.24412 del 09/10/2020 e successive integrazioni.

L'Ufficio Deposito progetti è individuato presso il Comune di Valgioie come da Determina dell'Area Tecnica del comune di Valgioie n.17 del 16/10/2020.

Viste le norme relative alla procedura di VAS:

- la L.R. 14/12/1998 n.40 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", ed in particolare l'art.20 inerente alla compatibilità dei piani e programmi;
- il D.lgs. 03/04/2006 n.152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" e, in particolare, la parte seconda, inerente le procedure per la valutazione ambientale strategica, recepimento della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27/06/2011;
- la D.G.R. n.21-892 del 12/01/2015 che ha per oggetto "Valutazione Ambientale Strategica - Approvazione del documento tecnico di indirizzo Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale";
- la D.G.R. n.25-2977 del 29/02/2016 che ha per oggetto "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ai sensi della L.R. n.56 del 05/12/1977 e s.m.i. (Tutela ed uso del suolo)"
- la L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.

Vista la documentazione pervenuta dal Comune di Valgioie in data 23/08/2021, in data 02/09/2021 e successivamente in data 14/09/2021 come di seguito elencata, per l'espletamento dell'attività richiesto all'O.T.C. del Comune di Giaveno relativa all' emissione del provvedimento di verifica in oggetto indicato:

- Relazione illustrativa e modifiche cartografiche e normative di Variante Parziale al P.R.G.C.;
- Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità alla VAS;
- Relazione geologica;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 14/07/2020 con cui è stato adottato il progetto preliminare della Variante Parziale n. 1 al PRGC;
- Avviso di deposito presso l'Ufficio Tecnico comunale della suddetta Variante Parziale n.1 al P.R.G.C.;
- Determina dirigenziale della Città Metropolitana Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità Direzione Territorio Trasporti n°4723 del 10/11/2020
- Parere ARPA Piemonte Dipartimento Piemonte Nord Ovest F06_2020_03710_001

Preso atto che:




Il Comune di Valgioie, a seguito della Revisione Generale del P.R.G.C. approvata dalla Regione Piemonte nel 1992 con D.G.R. 52-419220, è dotato oggi di P.R.G.C. approvato con Delibera del Commissario Straordinario del Comune di Valgioie n°33 del 26/05/2017.

In data 14 luglio 2020, con deliberazione del Consiglio Comunale n°4 è stato adottato, ai sensi dell'art.17 c.5 della LUR 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante Parziale n°1 che si pone come obiettivo principale il recepimento di alcune istanze distribuite all'interno del territorio comunale, considerate di pubblico interesse in quanto espressione delle esigenze di tipo insediativo e di sviluppo economico provenienti dalla popolazione insediata, nonché coerenti con l'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente, rientranti nell'ordinaria attività di pianificazione e gestione urbanistica a livello locale.

In particolare, la Variante parziale n°1 al P.R.G.C., prevede interventi relativi alla riclassificazione e trasposizione di aree a servizi pubblici, di tratti viabili e di compensazione o mitigazione ambientale, retrocessioni di aree edificabili, interventi minori quali la correzione di errori materiali.

Il progetto preliminare della Variante Parziale n°1 al P.R.G.C. contenente tra gli elaborati anche quelli relativi alle analisi di compatibilità ambientale, è stato pubblicato all'Albo pretorio dal 9/10/2020 al 08/11/2020.

Nei termini previsti, come si evince dalla Relazione sul procedimento a firma del Responsabile unico del procedimento dell'Ufficio Tecnico del Comune di Valgioie (rif. ns. prot. n.22121 del 15/09/2021) non sono pervenute osservazioni di carattere ambientale.

Il Documento Tecnico di Assoggettabilità alla VAS, adottato contestualmente al Progetto Preliminare della Variante, è stato trasmesso dall'Autorità Procedente (Comune di Valgioie) ai soggetti con competenza ambientale, individuati dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Valgioie,

in particolare, Città Metropolitana di Torino, ARPA e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino.

- con nota prot. n. 2190 del 08/10/2020 è stato richiesto alla Città Metropolitana - Area sviluppo sostenibile e pianificazione - Servizio valutazione impatto ambientale e all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Torino l'espressione del parere di competenza;
- con nota prot. n. 431 del 19/02/2021 è stato richiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Torino l'espressione del parere di competenza;

Nei termini prescritti sono pervenuti i seguenti pareri:

- con nota prot. n. 2455 del 13/11/2020 è pervenuto il parere della Città Metropolitana – Area sviluppo sostenibile e pianificazione - Servizio valutazione impatto ambientale;
- con nota prot. n. 2575 del 24/11/2020 è pervenuto il parere dell'ARPA Piemonte – Dipartimento di Torino.

Tale parere è stato trasmesso all'Organo Tecnico incaricato in data 23/08/2021 Prot.1996.

Preso atto dalla lettura della determinazione dirigenziale della Città Metropolitana Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità Direzione Territorio Trasporti n°4723 del 10/11/2020 che **l'Unità speciale VAS, VIA, AIA** del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino, in qualità di Soggetto con competenze ambientali (SCA), ha ritenuto di non esprimersi in merito ai contenuti del "Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS", e pertanto trova attuazione quanto previsto all'Allegato 1 lettera j.1 della DGR 29/02/2016 n. 25-2977 del 29/02/2016, ossia che nel caso di silenzio l'iter procede.


Preso atto della mancata risposta da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio



per la Città Metropolitana di Torino, situazione riconducibile, quindi, ad un silenzio/assenso.

Rilevato che l'Arpa, ritiene che la Variante Parziale n.1 possa essere esclusa dalla fase di valutazione, si riporta di seguito una sintesi del parere sugli aspetti ambientali:

Sintesi del parere
ARPA - Agenzia Regionale Protezione Ambiente - Dipartimento territoriale Piemonte Nord- Ovest:
PREMESSA <i>Si specifica che si considereranno solamente gli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione (art. 17 comma 8 della L.R. 56/77 e s.m.i.); di conseguenza la valutazione verrà effettuata ad una scala di maggior dettaglio e tenendo conto anche dei regolamenti entrati in vigore successivamente all'approvazione della Revisione di Variante. Quest'Agenzia si è espressa con un parere, sia nella fase di Specificazione sia nella fase di valutazione sul Rapporto Ambientale (prot. N.41665 del15/05/2017).</i>
<i>Dallo studio della documentazione sono emerse alcune criticità sulle nuove previsioni, che saranno esplicitate e riportate tenendo conto delle denominazioni utilizzate per identificarle.</i>
SCHEDA B1 area V 8.7 parco Borgata Braida <i>La variante prevista per l'area V 8.7, ubicata di pressi di Borgata Tortorello e che occupa una superficie di 16.403 m², deve essere valutata, in quanto tale l'area subisce una modifica.</i> <i>Per quanto riguarda la scelta dell'area, come area per fare ricadere le compensazioni (da considerarsi corridoio ecologico di compensazione ambientale), si ricorda che nel parere espresso da Arpa, prima menzionato, sono state esplicitate le seguenti indicazioni: "il P.R.G.C. individua un'area denominata V1.1 come area a compensazione, ma occorre ancora definire quali siano le condizioni dei luoghi, gli interventi necessari a recuperare la funzionalità ecologico-ambientale e come essi vengano attuati". Si ritiene che l'area scelta per far ricadere le misure di compensazione non risponda pienamente a quanto richiesto, in quanto le condizioni ambientali di tale area non risultano essere particolarmente critiche e neanche di degrado, su tutta la sua superficie; infatti buona parte dell'area si presenta vegetata pertanto il suolo è in grado di svolgere tutte le proprie funzioni, mentre solo una piccola parte risulta priva di vegetazione. A tal proposito si rileva che sarebbe stato necessario descrivere meglio le sue peculiarità, evidenziando l'eventuale presenza di lembi di territorio con spiccata naturalità, le caratteristiche della vegetazione, verificando anche la presenza di piante esotiche invasive. Di conseguenza, al fine di rendere sostenibile la Variante, sarebbe stato meglio prevedere un'ulteriore area che risponda a quanto già richiesto dall'Agenzia per compensare il consumo di suolo.....</i>
<i>La nuova area V 8.7 è Interessata dalla presenza di un elettrodotto, la cui fascia di rispetto ricade in parte sulla sua superficie. A tal proposito si informa che la legge quadro 36/2001 prevede che siano definite delle fasce di rispetto degli elettrodotti all'interno delle quali "non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale scolastico, Sanitario, Ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a 4 ore" (art,4, comma 1, lettera h)..... Le fasce di rispetto sono valutate sulla base della massima portata in corrente che l'elettrodotto può trasportare, che è un dato fisso, determinato soltanto dalla tipologia e sezione del conduttore.</i> <i>L'area ricade anche nell'ambito dell'art. 16 Territori a prevalente copertura boscata del PPR (Piano Paesaggistico Regionale), che è anche articolo 142, comma 1, lettera g. del D.lgs. 42/2004.</i>
<i>Si precisa che se l'area boscata dovesse essere realmente considerata bosco secondo quanto specificato dall'art. 3 comma 1) della L.r 4/2009, si deve considerare (secondo quanto previsto dalla Regione Piemonte) che; Per trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso si intende qualsiasi intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzato a un'utilizzazione del suolo diversa da quella forestale.</i> <i>La trasformazione del bosco è vietata (art. 19, comma 2 della l.r. 4/2009), fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'Art. 146 del d.lgs. 42/2004 e dell'Art 1 della l.r. 45/1989, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.</i> <i>Sono a carico del soggetto che intende operare la trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso la compensazione della superficie forestale trasformata e l'eventuale mitigazione sul paesaggio..... L'area ricade nelle aree a Bene ex DDMM 1-8-1985 In quanto "dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona intermorenica Aviglianese....."; è pertanto opportuno tenere in considerazione quanto previsto dalla relativa normativa. Le superfici sulle quali verranno realizzato strutture, che potrebbero determinare il consumo del suolo, devono essere compensate.</i>
SCHEDA B1 area v 1.1 <i>La variante prevista per l'area v 1.1, ubicata in Borgata Molino e che occupa una superficie di 17.025 m², deve essere valutata, in quanto tale area subisce una modifica. Tale area, secondo il PRGC vigente, è un'area a compensazione e secondo quanto Indicato nella scheda dell'art. 64 ter 100 delle N.d.A.: "non è considerata tra gli standard di cui all'Art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i., in quanto individuata come area di compensazione ambientale, con Valenza di corridoio ecologico". Con la Variante diventa un'area a servizi che il P.R.G.C. Individua con apposita sigla "per spazi pubblici a parco, gioco e sport".</i>
SCHEDA B1 area 8.6 Parte uso civico Braida



La variante prevista per l'area 8.6, la cui superficie sarà ridotta poiché passerà da 6.120 m² a 4.107 m², deve essere valutata. Nella scheda viene specificato che "Le aree V8.6 parte di uso comune a verde pubblico per la collettività; su di esse di miglioramento, sistemazioni per l'accesso pedonale, e utilizzo complementare e non in contrasto con l'originale vigente". A tal proposito si ricorda che le superfici sulle quali verranno realizzate strutture (es. parcheggi), che determineranno il consumo del suolo, devono essere compensate;

L'area ricade nelle aree a Bene ex DDMM 1-8-1985 In quanto "dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona inter morenica Aviglianese....."; è pertanto opportuno tenere in considerazione quanto previsto dalla relativa normativa.

.....
Alla luce delle considerazioni sopraesposte, considerate le caratteristiche ambientali dell'area interessata e l'occorrenza di impatti significativi, fermo restando la competenza comunale in materia di assoggettabilità, **si ritiene che la Variante parziale in oggetto possa essere esclusa dalla fase di valutazione.**

In riferimento alle osservazioni pervenute dall'ARPA, si ritiene opportuno riportare le considerazioni contenute, nella Relazione sull'iter del Procedimento, trasmesse dal Responsabile unico del procedimento del Comune di Valgioie, ovvero:

"SCHEDA B1 area V 8.7 parco Borgata Braida:

Le attività consentite nell'area V 8.7 sono normate all'Art. 65 ter – Corridoi ecologici – delle N'd'A. del PRGC che così recita:

"Costituiscono inoltre importante tassello della rete ecologica:

A) Il sistema di siepi e filari, posto lungo la viabilità rurale ed il reticolo minore (bealere e fossi irrigui)

B) Le macchie boscate a prevalenza di faggete e castagneti (come indicato sulla tavola P1 in scala 1:5.000);

Per i quali si prevede la salvaguardia e implementazione anche a scopo di valorizzazione e fruizione del paesaggio agrario.

3. I corridoi ecologici, principali e non, possono essere considerati come aree di compensazione ambientale, ed in tutto o in parte attuati attraverso la formazione di servitù sulle proprietà private coinvolte e la manutenzione del loro assetto, ai fini del mantenimento nel tempo delle funzioni loro attribuite (essenzialmente sentieri, filari di alberi, acque), è regolata da appositi accordi con le proprietà stesse, anche attraverso l'utilizzo di finanziamenti comunitari, regionali, provinciali e comunali.

4. Nei terreni interessati dai corridoi ecologici è vietata l'edificazione ed è previsto:

- Il mantenimento delle formazioni arboree ed arbustive esistenti, comprensivo degli eventuali interventi di manutenzione e di sostituzione delle stesse alberature;

- la messa a dimora di nuovi filari di alberi, utilizzando prevalentemente le specie latifoglie caducifoglie appartenenti alla vegetazione autoctona;

- la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili o di ippovie."

In merito all'elettrodotto, la linea e gli effetti risultano individuati e normati all'Art. 56 – Tutela della salute e salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico della N'd'A. del PRGC:

"5. Elettrodotti. Il PRGC delimita le fasce di rispetto alle principali linee. Sono stabilite le seguenti fasce di rispetto minime dalla proiezione della linea al suolo:

LINEA ELETTRICA	DpA* lato2	DpA* lato1
Linea380 kV Venaus—Piossasco T.398	40,00 m	37,00 m
Linea132 kV Piossasco—Giaveno T.588	19,50 m	18,50 m
Linea132 kV Piossasco—CondoveT.589	19,75 m	18,75 m

* Come DpA si intende la distanza, in pianta sul livello del suolo, della proiezione del centro linea che garantisce che ogni punto la cui proiezione al suolo disti dalla proiezione del centro linea più di DpA si trovi all'esterno delle fasce di rispetto."

5.1. In esse non sono consentiti interventi di nuova edificazione se non in relazione all'azzonamento delle linee.

Tali fasce sono inoltre individuate sulla cartografia di Piano.

SCHEDA B1 area v 1.1

Anche per quest' area le attività consentite sono già normate all' Art. 65 ter – Corridoi ecologici – delle N.d'A. del PRGC (vedi punto precedente).

Il documento Tecnico per la verifica di Assoggettabilità alla Vas, inoltre, redatto dal Dott. Agronomo Renata CURTI, che ha compiuto specifiche indagini e valutazioni in loco, inoltre, al punto 6.2 così recita:

“6.2 POTENZIALI EFFETTI ATTESI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI INTERFERITE

L'area di compensazione vigente (V.1.1) non ha valenza fruitiva e la copertura boschiva non presenta le particolari problematiche”.

Escludendo quindi la necessità per l'area di effettuare ulteriori studi su di essa, od interventi straordinari di tipo forestale.

SCHEDA B1 area 8.6 Parte uso civico Braida

Le attività previste sull'area dall'Art. 100 Aree per spazi pubblici a parco, gioco e sport - delle N.d'A. del progetto preliminare della Variante 1 al P.R.G.C. risultano compatibili con l'uso civico previsto sull'area.

Inoltre, in merito agli effetti sul paesaggio, il documento Tecnico per la verifica di Assoggettabilità alla Vas al punto 6.2 così recita:

“Sotto il profilo paesaggistico le modifiche introdotte non hanno alcuna interferenza sulla componente in quanto nel caso delle schede A1 e B2 trattasi di mera riclassificazione non propedeutica alla variazione dello stato dei luoghi e nel caso della scheda B1 l'attuazione delle misure di compensazione ambientale saranno finalizzate al miglioramento della valenza naturalistica dell'area con conseguente miglioramento della componente naturale del paesaggio”.

CONCLUSIONI

Come sopra precisato, si ritengono le compensazioni già assolte a condizione di recepire le prescrizioni sopraprecisate per ogni singola categoria ambientale.

DETERMINAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI VERIFICA

A seguito delle considerazioni emerse durante l'incontro e preso atto dei contributi ambientali pervenuti dagli Enti esterni competenti in materia ambientale sopra richiamati,

l'Organo Tecnico Comunale DETERMINA:

di escludere, ai sensi dell'articolo 12 - D.Lgs 152/2006 e della D.G.R. 9.6.2008 n. 12-8931, la **VARIANTE PARZIALE N.1 AL P.R.G.C. VIGENTE del Comune di Valgioie (TO)**, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e al P.R.G.C. vigente, **dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**, poiché alla luce delle analisi, informazioni, motivazioni, obiettivi e dati disponibili, evidenziate anche con il supporto del contributo dei citati Enti, **non si ritiene che le previsioni possano generare effetti negativi rilevanti sul sistema ambientale di riferimento.**




Il presente parere viene trasmesso al Comune di Valgioie affinché provveda alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune e per i successivi provvedimenti di competenza.

Se pur non materialmente allegati al presente parere, si richiamano, quale parte integrante e sostanziale, i pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale e citati in precedenza.

Alle ore 17.30 il Presidente dichiara chiusa la riunione dell'Organo Tecnico Comunale.

Il Segretario
Arch. Paolo Caligaris



Il Presidente dell'Organo Tecnico
Arch. Tiziana Perino Duca

